



PROVINCIA DI MATERA

COPIA

DECRETO PRESIDENZIALE

Numero 15 del 11-11-2024

OGGETTO: PRIVACY: ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI E COMPITI A SOGGETTI "DESIGNATI" - DR. VINCENZO PIERRO.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679 (meglio conosciuto con l'acronimo inglese "GDPR"), il quale stabilisce che "chiunque agisca sotto la ... autorità [del responsabile del trattamento] o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri";

Visto l'art. 2-*quaterdecies* (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del Codice della Privacy italiano, come modificato dal D.lgs. 101/2018, che dispone al comma 1 che: *"Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità"*;

Visto il D.P. n.7 del 23/03/2023 ad oggetto: *"Conferimento incarico a contratto ai sensi dell'art.110 TUEL per Dirigente Area 1" al dr. Vincenzo Pierro;*

Dato atto che con Decreto Presidenziale n.10 del 07/10/2024 è stato confermato al dr. Vincenzo Pierro l'incarico dirigenziale dell'Area 1;

Rilevata, pertanto, la necessità di procedere alla designazione formale ed espressa, del personale provinciale designato alle funzioni in materia di tutela dei dati personali;

La Provincia di Matera con sede in Matera alla Via Ridola - 75100, in qualità di Titolare (o Responsabile) del trattamento di dati, nella persona del Presidente p.t., Francesco Mancini, quale soggetto legittimato a manifestare all'esterno tale qualifica soggettiva privacy;

DECRETA

1. Di designare il dr. Vincenzo Pierro, dirigente Area 1, come autorizzato di posizione apicale (nel proseguo c.d. "DESIGNATO") e responsabile di tutte le banche dati esistenti

dell'ufficio di appartenenza, con l'incarico di compiere le operazioni di trattamento di seguito elencate, con l'avvertimento che dovrà operare osservando le direttive del titolare.

2. A tal fine, vengono fornite informazioni ed istruzioni per l'assolvimento del compito assegnato:
 - Il trattamento dei dati deve essere effettuato in modo lecito e corretto;
 - I dati personali devono essere raccolti e registrati, in apposite banche dati, unicamente per finalità inerenti l'attività svolta;
 - È necessaria la verifica costante dei dati ed il loro aggiornamento;
 - È necessaria la verifica costante della completezza e pertinenza dei dati trattati;
 - Devono essere rispettate le misure di sicurezza;
 - In ogni operazione del trattamento deve essere garantita la massima riservatezza ed in particolare:
 - a) Divieto di comunicazione e/o diffusione dei dati senza la preventiva autorizzazione del titolare;
 - b) L'accesso ai dati dovrà essere limitato all'espletamento delle proprie funzioni;
 - In caso di interruzione, anche temporanea, del lavoro verificare che i dati trattati non siano accessibili a terzi non autorizzati;
 - Le proprie credenziali di autenticazione devono essere riservate;
 - Svolgere le attività previste dai trattamenti secondo le direttive dei regolamenti provinciali in materia del trattamento dei dati; non modificare i trattamenti esistenti o introdurre nuovi trattamenti senza una preventiva valutazione della tipologia dei dati personali o particolari, degli interessati coinvolti, delle corrette basi di legittimazione del trattamento, dei rischi e delle misure di sicurezza da adottare per minimizzare i rischi;
 - Rispettare e far rispettare le norme di sicurezza per la protezione dei dati personali;
 - Monitorare il rispetto delle politiche in materia di protezione dei dati personali, attraverso questionari di autovalutazione, attività di audit interno, o con riguardo alla gestione di reclami, richieste o possibili violazioni;
 - Svolgere attività di front-end direttamente o mediante un suo delegato per ogni reclamo diretto al proprio settore;
 - Mantenere aggiornato il "Registro delle attività di trattamento e delle misure di sicurezza adottate per la corretta gestione delle banche dati provinciali e valutazione di impatto sulla protezione dei dati" in linea con quanto prescritto dall'art.30 del Regolamento UE 679/2016;
 - Raccogliere, registrare e conservare i dati presenti negli atti e documenti contenuti nei fascicoli di studio e nei supporti informatici avendo cura che l'accesso ad essi sia possibile solo ai soggetti autorizzati;
 - Eseguire qualsiasi altra operazione di trattamento nei limiti delle proprie mansioni e nel rispetto delle norme di legge;
 - Individuare le seguenti figure da nominare espressamente, ed assicurarne la costante continuità:
 - Gli autorizzati al trattamento dei dati personali, ciascuno in relazione ai procedimenti amministrativi singolarmente assegnati nei quali vengono trattati dati personali, come richiesto dal combinato disposto dell'art.29 GDPR e del comma 2 dell'art. 2-quaterdecies del d.lgs. 101/2018; le autorizzazioni devono concernere obbligatoriamente operazioni di trattamento rintracciabili nel registro delle attività di trattamento approvato dall'amministrazione provinciale;
 - Uno o più "referenti privacy" per ciascun settore, con il compito di supportare gli autorizzati al trattamento dei dati personali, sia a livello informativo che operativo;
 - Il Designato, dovrà altresì, provvedere alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati personali, consultando il DPO come previsto dall'art. 35 del Regolamento UE 679/2016 e

tenuto conto del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali “Elenco delle tipologie di trattamenti soggetti al requisito di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Regolamento (UE) n. 2016/679” [doc. web n.9058979].

3. Il Designato deve, altresì, provvedere:

- (a) Alla sensibilizzazione ed alla formazione del personale che partecipa ai trattamenti ed alle connesse attività di controllo;
- (b) Alla sottoscrizione di accordi, mediante atto giuridico vincolante, con la persona fisica, giuridica, pubblica amministrazione o ente che elabora i dati personali per conto del titolare del trattamento, nei quali siano impartiti istruzioni, facoltà e doveri del Responsabile nei confronti del titolare; i responsabili della banca dati scelgono solo responsabili del trattamento che presentino garanzie al fine di assicurare il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali;
- (c) Qualora il trattamento venga effettuato congiuntamente ad un altro titolare del trattamento, alla stipula dell'accordo di contitolarità art. 26 GDPR per determinare, congiuntamente, le finalità e i mezzi del trattamento;
- (d) Ad informare il Titolare, senza ingiustificato ritardo, della conoscenza di casi di violazione dei dati personali (cd. "data breach");
- (e) A curare le informative di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR da fornire agli interessati, predisponendo la necessaria modulistica o determinando altre forme idonee di informazione inerenti ai trattamenti di competenza della propria struttura organizzativa, facendo, in presenza di dati sensibili, espresso riferimento alla normativa che prevede gli obblighi o i compiti in base alla quale è effettuato il trattamento;
- (f) A predisporre una relazione in merito all'avvenuta adozione, nell'ambito dell'articolazione organizzativa di competenza, delle misure adottate a garanzia del trattamento dati e alle conseguenti risultanze da trasmettere alla Segreteria Generale con periodicità annuale o su richiesta di quest'ultima;
- (g) A documentare sempre l'attività di adeguamento del proprio settore di appartenenza nella maniera più idonea, trasparente e intellegibile per iscritto.
- (h) Nel caso di trattamenti che possono comportare un rischio per i diritti e le libertà degli individui, a mettere in atto, insieme con il Responsabile della protezione dati personali, le misure di sicurezza idonee al trattamento così come da art. 32 del GDPR e come risultante dalla Valutazione di impatto ex art. 35 del GDPR.

Gli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dovranno essere osservati anche in seguito a modifica dell'incarico e/o a cessazione del rapporto di lavoro.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento ai fini della massima trasparenza e dell'accessibilità totale all'Albo Pretorio Online per 15 giorni;

Che detta nomina di Designato al trattamento dei dati personali dovrà essere annotata nel Registro Provinciale dei trattamenti, di cui all'art.30 del GDPR, e nella relativa valutazione di impatto, in occasione della prima revisione utile.

La trasmissione del presente decreto all'interessato e la comunicazione tramite posta elettronica al Segretario Generale e al Responsabile della protezione dei dati personali.

PROVINCIA DI MATERA
Il titolare del trattamento
IL PRESIDENTE
Francesco MANCINI

IL PRESIDENTE
F.to Francesco Mancini

Il dipendente incaricato dal Seretario Generale attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line il giorno 11-11-2024 e vi rimarrà 15 giorni consecutivi.

Matera, 11-11-2024

IL DIPENDENTE INCARICATO

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
